

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Articolo 1 Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, disciplinano i rapporti contrattuali di vendita tra BIOLOGICAL CARE S.r.l., con sede legale in Via Caduti per la Libertà, 6/L a Quarto Inferiore (BO) P.IVA e C.F. 02896931207 (di seguito Biological Care) e una impresa acquirente (di seguito Acquirente) di prodotti e/o sottoprodotti per uso energetico (di seguito Prodotto o Prodotti).

1.2 Biological Care si riserva di utilizzare queste Condizioni Generali di Vendita anche per prodotti diversi da quelli indicati al punto 1.1, se il riferimento a dette condizioni è richiamato nei documenti contrattuali particolari come previsto al punto 1.3.

1.3 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono efficaci nei confronti dell'Acquirente in quanto richiamate nei documenti contrattuali particolari per ogni singola vendita o fornitura (Contratto di Vendita) e sono disponibili al sito Biologicalcare.it.

1.4 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono efficaci nei confronti dell'Acquirente in quanto questi svolge attività imprenditoriale. Qualora l'Acquirente rientrasse nella definizione di consumatore prevista dall'art.3 del D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo – e sue successive modificazioni e/o integrazioni, il Contratto di Vendita è nullo e l'eventuale proposta di Biological Care deve considerarsi come mai formulata.

1.5 Biological Care srl richiede il rispetto del Codice Etico (consultabile all'indirizzo mail Biologicalcare.it) anche ai soggetti terzi (partner, clienti, fornitori, professionisti, consulenti ed altre tipologie di soggetti esterni) con i quali instaura rapporti o relazioni d'affari.

Articolo 2 Proposta ed accettazione

2.1 Il Contratto di Vendita è concluso nel momento in cui Biological Care ha conoscenza dell'accettazione della sua proposta da parte dell'Acquirente.

2.2 La proposta è costituita dall'invio a mezzo email (anche non certificata) del Contratto di Vendita sottoscritto da Biological Care.

2.3 L'accettazione, per essere considerata efficace, deve essere sottoscritta da persona fisica avente i poteri legali per disporre per conto dell'Acquirente e deve giungere a Biological Care nel termine stabilito e nella stessa forma con cui è stata inviata la proposta.

2.4 L'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta e non vincola Biological Care.

Articolo 3 Oggetto del contratto

3.1 Il Contratto di Vendita ha oggetto prodotti o sottoprodotti per uso energetico, ovvero altri beni che Biological Care ritiene possano essere regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

3.2 I Prodotti oggetto di vendita sono disciplinati da specifiche normative che l'Acquirente dichiara di conoscere ed applicare alla propria attività ed all'utilizzo che farà dei Prodotti stessi.

3.3 Biological Care, attraverso le informazioni contenute nel Contratto di Vendita e nei documenti a questo allegati, dichiara di avere assolto ai propri obblighi informativi sui Prodotti compravenduti nei confronti dell'Acquirente.

3.4 La responsabilità di Biological Care in relazione alla gestione dei Prodotti è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'Acquirente.

3.5 Biological Care non garantisce, in alcun modo, l'idoneità del Prodotto ad un uso diverso da quello al quale è normalmente destinato.

3.6 L'Acquirente (i) si impegna a prendere completa visione e conoscenza delle caratteristiche tecniche del Prodotto, nonché delle istruzioni e delle avvertenze fornite in relazione al relativo uso (ii) non potrà effettuare, direttamente o indirettamente, alcuna modifica o cambiamento o qualsiasi altra alterazione del Prodotto (iii) si impegna a utilizzare il Prodotto in una situazione biologica di base adeguata.

3.7 L'Acquirente è tenuto a sopportare ogni e più ampia responsabilità (prevedibile o non prevedibile), diretta e/o indiretta derivante da fatto illecito e/o in caso di inadempimento parziale e/o totale alle imprevisti ed alle condizioni previste dall'art.3.5.

3.8 Nel caso detti Prodotti rientrano tra i cd S.O.A. Biological Care garantisce di operare in conformità al Reg. (CE) 1069/2009 in Categoria 2) o 3), che il trasporto avviene con automezzi o contenitori autorizzati e che viene svolta correttamente ogni procedura di tracciabilità diretta dallo stabilimento di produzione all'utilizzatore.

Articolo 4 Trasporto

4.1 Il trasporto dei prodotti, ove non diversamente concordato nel Contratto di Vendita, viene effettuato da Biological Care a mezzo vettore alla condizione "franco destino impianto cliente" (CPT INCOTERMS).

4.2 In caso di consegne frazionate nel tempo, Biological Care confermerà di volta in volta le tempistiche in forma telefonica o via mail, almeno 2 gg lavorativi prima della consegna programmata.

4.3 Biological Care darà immediata comunicazione all'Acquirente di ogni ritardo o impedimento relativo alla consegna dei Prodotti.

4.4 I Documenti di Trasporto (DDT) e gli altri documenti che accompagnano il Prodotto saranno emessi a cura di Biological Care e trasmessi all'Acquirente prima o contestualmente alla consegna ai sensi dell'art.3.3.

4.5 L'Acquirente dovrà provvedere al riscontro del peso del Prodotto scaricato da ciascun automezzo di Biological Care presso apposite pesche regolarmente e periodicamente certificate, al momento dello scarico.

4.6 L'Acquirente è tenuto a confermare l'avvenuta ricezione della merce controfirmando la bolla di consegna accompagnatoria del Prodotto e/o i Documenti di Trasporto (DDT), mediante apposizione di una firma legalmente valida, prodotta esclusivamente da un rappresentante autorizzato dall'Acquirente, presente durante le operazioni di scarico. In caso di assenza all'atto della consegna del rappresentante autorizzato dall'Acquirente, la dichiarazione della società di trasporto incaricata, che attesti la consegna in buono stato ed in conformità documentale del Prodotto, si considera prova sufficiente ed effettiva dell'avvenuta consegna in favore dell'Acquirente nonché dell'accettazione, da parte di quest'ultimo, del buono stato di consegna del Prodotto.

Articolo 5 Campionamento

5.1 L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono all'Acquirente per le vendite "franco destino".

5.2 Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi Biological Care o l'Acquirente oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.

5.3 I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato.

5.4 Per le modalità di esecuzione del campionamento valgono le indicazioni della linea guida per campionamento contrattuale delle Condizioni Generali Unificate dei Contratti Tipo di Ager Bologna.

Articolo 6 Contestazioni

6.1 Ogni contestazione sul peso del Prodotto consegnato rispetto a quanto indicato nel Documento di Trasporto dovrà essere eseguita dall'Acquirente a mezzo telefono o mail entro 24 ore dallo scarico del Prodotto. Non saranno considerate ammissibili contestazioni del peso con una tolleranza inferiore al 2% del peso riportato nel DDT e/o negli altri documenti che accompagnano il Prodotto.

6.2 Salvo quanto previsto al punto 6.1, di qualunque reclamo e/o contestazione che l'Acquirente intendesse sollevare a Biological Care per la merce ricevuta, deve darne comunicazione entro e non oltre 2 (due) giorni successivi al ricevimento del Prodotto.

6.3 Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche contestate e l'indicazione dell'avvenuto campionamento ai sensi dell'art.5.

6.4 Biological Care non ricomprende, tra i requisiti del Prodotto, la capacità produttiva di Biogas ai fini della digestione anaerobica in quanto l'effettiva capacità dipende da molteplici fattori specifici di ogni singolo impianto. Ogni contestazione su questo aspetto è da ritenersi nulla ed inefficace.

6.5 Ogni contestazione sui tempi e le modalità di consegna del Prodotto potrà essere fatta salvo forza maggiore così come previsto dall'art.7.

Articolo 7 Forza Maggiore

7.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita si intende per "forza maggiore" qualsiasi evento naturale o umano (es. terremoti, alluvioni, guerre, scioperi o tumulti popolari) che, per la sua imprevedibilità e straordinarietà, non è di fatto contrastabile in quanto eccedente il controllo delle Parti e che può essere ricompreso nella definizione di cui all'art.1467 c.c..

7.2 In caso in cui il Contratto di Vendita abbia ad oggetto particolari Prodotti rinvenibili da un numero limitato di fornitori in ambito nazionale (Prodotti Rari), può essere considerata "forza maggiore" l'assenza o la limitazione di disponibilità per causa del produttore, intendendosi tale il blocco degli impianti, le difficoltà logistiche e/o la modifica dei processi produttivi.

7.2 In caso in cui uno o più eventi di forza maggiore così come definita ai sensi del punto 7.1 e 7.2:

a) rendano temporaneamente non eseguibile per non più di 30 giorni uno o più Contratti di Vendita, il termine di esecuzione di detti Contratti di vendita verrà prorogato di tanti giorni quanto sono i giorni di ritardo per forza maggiore.

b) impediscano, in maniera definitiva o per periodi superiori ai 30 giorni, l'esecuzione di uno o più Contratti di Vendita, Biological Care si adopererà per garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte anche attraverso la fornitura di prodotti equivalenti o con caratteristiche simili.

7.3 La Parte che invocherà la causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 (tre) giorni a mezzo posta (anche certificata), all'altra con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

7.4 In caso di inadempimento per causa di forza maggiore le Parti non possono invocare la risoluzione del Contratto né il risarcimento dei danni.

Articolo 8 Prezzo

8.1 Il prezzo indicato nel Contratto di Vendita è indicato in Euro a Tonnellata e non è comprensivo di IVA come per legge.

8.2 Il prezzo comprende il trasporto e la predisposizione di tutti i documenti e le schede tecniche che accompagnano i Prodotti.

8.3 Il prezzo indicato nel Contratto di Vendita può subire variazioni in corso di esecuzione della fornitura secondo quanto previsto dall'art.10.2 o per il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.

Articolo 9 Pagamento

9.1 Salvo che non sia diversamente specificato nel Contratto di Vendita il termine di pagamento è fissato in 30 giorni fine mese data fattura (30 gg d.f.f.m.) a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente che verrà indicato nella fattura.

9.2 L'intestazione e l'indirizzo riportato nelle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto di Vendita e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.

9.3 Il mancato pagamento anche solo di una fattura darà diritto a Biological Care a interrompere le forniture rispetto al debitore inadempiente.

9.4 A insindacabile giudizio di Biological Care potrà essere fornito all'Acquirente un affidamento che rappresenta la somma complessiva che i debiti dell'Acquirente non pagati possono raggiungere anche se riferiti a più forniture di uno stesso contratto o a più contratti, anche se non ancora fatturati. Il raggiungimento dell'affidamento darà diritto a Biological Care a interrompere ogni consegna nei confronti dell'Acquirente.

9.5 L'Acquirente non ha alcun diritto, per qualsivoglia ragione, ed in assenza della specifica autorizzazione scritta da parte di Biological Care (i) ad effettuare alcuna riduzione del prezzo concordato nel Contratto di Vendita; (ii) a ritardare e/o sospendere i pagamenti del prezzo del/i Prodotto/i oggetto del Contratto di Vendita, tanto che l'eventuale contestazione di non conformità del/i Prodotto/i fornito/i anche se eseguita ai sensi dell'art.6 non legittima, in alcun modo, l'Acquirente a dedurre o sospendere il pagamento del Prodotto oggetto di contestazione ovvero di qualsivoglia altro prodotto vendutogli da Biological Care.

9.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1199 c.c., il credito vantato da Biological Care nei confronti dell'Acquirente diventa immediatamente esigibile, senza peraltro pregiudizio di eventuali suoi ulteriori diritti, nel caso in cui l'Acquirente sia divenuto insolvente ovvero abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato ovvero non ha dato le garanzie che aveva promesso (es. istanza di fallimento o ad altra procedura concorsuale; sequestro; scioglimento o/o messa in liquidazione; cessazione effettiva dell'attività d'impresa).

Articolo 10 Durata

10.1 Il Contratto di Vendita e le Condizioni Generali di Contratto si riferiscono ad una vendita di Prodotto "a singola consegna" o a "consegne plurime" temporalmente specificate.

10.2 Qualora il Contratto di Vendita faccia riferimento a un "Piano di Fornitura semestrale", il Contratto di Vendita può avere una durata anche ultrannuale e le quantità, i prezzi, nonché le scadenze e le modalità di consegna del Prodotto potranno essere modificate da Biological Care secondo gli andamenti di mercato, con nuovo Piano di Fornitura che deve essere inviato all'Acquirente almeno 45 giorni prima della scadenza di ciascun semestre.

10.3 Il mancato invio di un nuovo Piano di fornitura comporta la conferma delle condizioni già praticate.

10.4 Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre l'Acquirente può risolvere incondizionatamente il Contratto di Vendita a farsi dal semestre in corso.

Articolo 11 Consenso al trattamento dei dati

In relazione all'informativa riportata all'allegato 1) con la sottoscrizione del Contratto di Vendita l'Acquirente esprime il proprio consenso (i) al trattamento dei propri dati personali da parte di Biological Care per le sue finalità, nonché per quelle connesse e strumentali, (ii) al trattamento dei propri dati personali da parte di soggetti che forniscono a Biological Care specifici servizi elaborativi, di supporto, connessi o strumentali nell'attività aziendale, nonché necessari o funzionali all'attività della stessa, (iii) a che il trattamento di tali dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi con quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi, temporali.

Articolo 12 Riservatezza

12.1. Biological Care e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che le indagini tecniche, le analisi economico-finanziarie e tutte le altre operazioni connesse alle attività di cui al Contratto di Vendita possono comportare la necessità di scambiarsi reciprocamente Informazioni Riservate (come di seguito definite).

12.2. Per "Informazioni Riservate" si intendono e si includono le informazioni relative a:

a) le società, aziende, stabilimenti produttivi e fornitori con i quali ciascuna delle Parti ha in essere rapporti commerciali ed in generale di collaborazione, diretti o indiretti con esclusivo riferimento al mercato dei Prodotti;

b) fonti di approvvigionamento delle biomasse, le aziende produttrici o detentrici delle medesime, intermediari e più genericamente addetti alla logistica dei Prodotti, in Italia e all'estero;

c) mezzi e strumenti di controllo, macchinari per la lavorazione delle biomasse, istruzioni per l'utilizzo e quant'altro di utile per la negoziazione, l'impiego e la consegna delle stesse biomasse energetiche e dei correttivi di fermentazione;

d) qualsiasi persona fisica, persona giuridica, ente, associazione e qualsiasi altro soggetto resi noti, identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione

nell'ambito dell'attività, loro azionisti, soci, associati, consiglieri legali, rappresentanti legali, curatori legali, procuratori legali, successori, ogni altra persona delegata; loro partner commerciali o in joint venture, compagnie di appoggio, aziende collegate, consociate, associate, ausiliarie o sussidiarie; loro datori di lavoro, candidati, impiegati, rappresentanti, venditori, distributori, procuratori di affari; qualsiasi altra azienda o persona fisica connessa alle loro attività;

e) qualsiasi dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how ed in genere, qualsiasi notizia, così come qualsiasi documento, supporto magnetico, o campione di materiale o di prodotto, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, relativa o proveniente da una delle due Patti e che per la stessa abbia carattere riservato, comunicato in forma orale, scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi forma, nell'ambito dell'attività di cui al Contratto di Vendita;

f) prezzi, quantitativi e condizioni praticate per i Prodotti e i Contratti di Vendita.

12.3. Biological Care e l'Acquirente si garantiscono reciprocamente e si impegnano:

a) a mantenere piena e completa riservatezza in relazione ai reciproci affari e alle rispettive Informazioni Riservate;

b) a non rivelare a terzi o usare, se non ai fini del Contratti di Vendita, le Informazioni Riservate acquisite, salvo che abbia ottenuto un preventivo consenso scritto dall'altra Parte;

c) a tenere indenne l'altra Parte da ogni danno ad essa imputabile conseguito all'indebita rivelazione di Informazioni Riservate.

12.4 Tale obbligo non si estende:

a) alle informazioni che siano già di pubblico dominio;

b) alle informazioni (eventualmente rientranti nelle Informazioni Riservate) che ciascuna Parte acquisirà in via indipendente ed in particolare i) le Informazioni Riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate, ii) le Informazioni Riservate legittimamente sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrica o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima della divulgazione delle stesse purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta;

c) alle Informazioni Riservate comunicate a propri consulenti professionali, avvocati, assicuratori, istituti di credito, società controllate o controllanti, a condizione che sia assicurata la riservatezza mediante obblighi (di legge, deontologici o contrattuali) sostanzialmente analoghi a quelli di cui al Contratti di Vendita;

d) alle Informazioni Riservate da comunicarsi nell'ambito di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e/o con gli altri soggetti competenti in materia di controlli ambientali e di sostenibilità dei Prodotti e dei processi.

12.5 Per società controllate si intendono le controllate e/o controllanti e/o controllate di tali controllanti, finché il controllo dura, e/o le società collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Articolo 13. Dichiarazioni e garanzie dell'Acquirente

13.1 Con la sottoscrizione del Contratto di Vendita l'Acquirente dichiara (i) di essere una società/ente debitamente organizzata, validamente esistente e in regola secondo le leggi italiane (ii) di avere il pieno potere e l'autorità di condurre la propria attività, (iii) di non essere soggetta ad alcuna procedura di fallimento o altre procedure analoghe, in stato di insolvenza o di crisi, (iv) di avere pieno diritto, potere, capacità e autorità di sottoscrivere il Contratto di Vendita e gli altri documenti in esso indicati e/o allo stesso connessi, nonché di adempiere tutti gli obblighi e i doveri previsti nei documenti contrattuali, (v) di non essere tenuta a presentare alcuna istanza o domanda o a ottenere alcun consenso, autorizzazione o approvazione da parte di qualsiasi Persona, ente o autorità al fine dell'esecuzione del Contratto di Vendita (vi) di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcuna pretesa, azione, causa, procedimento o investigazione pendente o minacciata da o di fronte a qualsivoglia autorità o da parte di qualsivoglia terza parte che possa mettere in discussione la validità del Contratto di Vendita.

13.2 L'Acquirente manleva Biological Care da qualunque danno sofferto da o in cui sia incorsa in relazione a qualsiasi evento, fatto o circostanza che renda qualsivoglia dichiarazione e garanzia resa ai

fini del Contratto di Vendita (in tutto o in parte) non veritiera, incompleta, non corretta, inaccurata o fuorviante.

Articolo 14 Cessione del Contratto di Vendita

Salva espressa autorizzazione di Biological Care il Contratto di Vendita non è cedibile a terzi in alcuna forma.

Articolo 15 Foro Competente

Per tutte le controversie dipendenti, inerenti e/o comunque connesse ai singoli Contratti di Vendita, comprese quelle relative allo loro validità, esecuzione, annullamento e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Quarto Inferiore (BO) lì 01/03/2025

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA ex Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196

Con l'ex. Art.13 D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Biological Care srl., con sede in Quarto Inferiore (BO) via Caduti per la Libertà 6/L, in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

I dati personali in possesso di Biological Care srl sono raccolti direttamente presso la clientela nell'ambito dell'attività aziendale e possono formare oggetto di trattamento. Per trattamenti si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge a cui si è sempre ispirata l'attività di Biological Care srl. I dati raccolti sono trattati per finalità tipiche o connesse all'attività di Biological Care srl.

Rientrano in questa categoria anche le seguenti attività:

- promozione di servizi aziendali effettuata a mezzo lettera, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione;
- indagini di mercato ed elaborazioni statistiche;
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e attività svolta, eseguita direttamente o per tramite di terzi.

Le modalità di trattamento dei dati possono avvenire mediante strumenti manuali, telematici, e comunque in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati a nostra disposizione potranno essere trattati da:

- soggetti (società, enti, ecc...) che, per conto nostro ci forniscono specifici servizi elaborativi e che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla nostra azienda o ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla nostra clientela o che ci verranno richiesti in futuro quali ad esempio: soggetti esterni per l'effettuazioni di lavorazioni, operazioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o normative secondari o comunitarie;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali degli interessati o dell'interessato risulti necessario o comunque funzionale all'attività aziendale, quale ad esempio: società per il recupero credito o per il controllo delle frodi.

Informiamo inoltre che la citata legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti, in particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o no di propri dati e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile.